

**Messaggio  
sulla modificazione della legge federale  
concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni**

del 21 novembre 1979

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di legge che modifica la legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (RS 613.1).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

*Il presidente della Confederazione, Hürlimann*

*Il cancelliere della Confederazione, Huber*

---

## Compendio

*Secondo l'articolo 41<sup>ter</sup> della Costituzione, il 30 per cento del prodotto dell'imposta per la difesa nazionale è devoluto ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale. La legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni fissa la parte destinata alla perequazione orizzontale al 5 per cento degli introiti a titolo d'imposta per la difesa nazionale (ossia a 1/6 delle quote cantonali all'IDN) e regola la ripartizione fra i Cantoni. Quando, a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 1978, la capacità finanziaria dei Cantoni è stata nuovamente fissata, i Cantoni di Svitto e dei Grigioni, fino allora finanziariamente deboli, sono passati alla categoria dei Cantoni di capacità finanziariamente media: questo fatto ha costituito lo spunto del presente disegno di legge, fondato su una richiesta della Conferenza dei Direttori cantonali delle finanze.*

*Il disegno si propone di modificare come segue la perequazione finanziaria assicurata dalle quote cantonali all'imposta per la difesa nazionale:*

- La parte destinata alla perequazione finanziaria orizzontale dovrebbe passare da un sesto a un quarto delle quote cantonali al prodotto dell'imposta per la difesa nazionale (IDN). Ciò vuol dire che il 7,5 per cento degli introiti a titolo di tale imposta (invece dell'attuale 5%) verrebbe assegnato alla perequazione intercantonale. La quota IDN spettante all'insieme dei Cantoni ammonterebbe, come ora, al 30 per cento.*
- Invece dell'attuale sistema di ripartizione fondato sul prodotto IDN pro capite e i gruppi di capacità finanziaria, si vorrebbe introdurre una ripartizione secondo una scala mobile calcolata in base alla capacità finanziaria dei Cantoni.*
- Il nuovo sistema verrebbe applicato per la prima volta alle quote cantonali al prodotto dell'IDN incassate nel 1980 e ripartite all'inizio del 1981. Per i primi tre anni è previsto un regime transitorio destinato ad attenuare i possibili rigori.*

*Le innovazioni proposte comportano un miglioramento considerevole della chiave di ripartizione. Inoltre la perequazione orizzontale verrà rafforzata senza però imporre alla Confederazione nuovi oneri finanziari.*

# **1 Parte generale**

## **11 Evoluzione e stato della perequazione finanziaria confederale**

La perequazione confederale ha il compito politico, economico e finanziario di riequilibrare in una certa misura la capacità e i bisogni finanziari dei Cantoni finanziariamente deboli, permettendo loro così di adempiere ai compiti pubblici essenziali senza dover ricorrere a prelievi fiscali troppo elevati.

Tre ordini di provvedimenti sono stati presi finora dalla Confederazione al fine di ridurre le disparità della capacità finanziaria dei Cantoni:

- graduazione dei sussidi federali in funzione della capacità finanziaria,
- ripartizione differenziata delle quote cantonali agli introiti della Confederazione e
- considerazione della capacità finanziaria dei Cantoni in sede di calcolo dei contributi cantonali all'AVS/AI.

Negli ultimi anni sono stati fatti diversi passi in vista di un miglioramento e di un perfezionamento della perequazione finanziaria. Rammentiamo l'aumento e la nuova ripartizione delle quote dei Cantoni al prodotto dell'imposta preventiva nonché l'istituzione della scala detta mobile per la graduazione dei sussidi federali. Ma finora non è stato possibile elaborare una nuova concezione globale poiché la perequazione finanziaria s'inserisce in una serie di altri problemi complessi rimasti irrisolti. Inoltre, si potrà procedere a una vera riforma della perequazione finanziaria confederale soltanto qualora ci si possa fondare su un regime delle finanze federali solido e duraturo. Attualmente si è allo studio di una nuova ripartizione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni, ciò che influirà pure in modo determinante sulla riforma globale della perequazione finanziaria. Oggigiorno la perequazione finanziaria è effettuata soprattutto per mezzo dei pagamenti della Confederazione ai Cantoni. Infatti nel 1978

- circa il 44 per cento dell'insieme delle risorse dei Cantoni finanziariamente deboli (ossia 1 521 fr. pro capite) proveniva dalla Confederazione, mentre
  - tale parte ammontava al 24 per cento, ossia a franchi 664 pro capite per i Cantoni di capacità finanziaria media
- e
- al 14 per cento rispettivamente a franchi 543 per i Cantoni finanziariamente forti.

Negli ultimi 25 anni, gli effetti perequativi dei trasferimenti della Confederazione ai Cantoni sono cresciuti in continuazione. Mentre nel 1950 i Cantoni finanziariamente forti beneficiavano di una maggiore somma pro capite rispetto ai Cantoni finanziariamente deboli, nel 1960 quest'ultimi conseguivano un ammontare per testa di abitanti pari a 1,9 volte quello ricevuto dai Cantoni finanziariamente forti; attualmente tale rapporto ammonta a 2,5.

La perequazione finanziaria assicurata dalle quote cantonali al prodotto dell'IDN risale alla riforma delle finanze federali entrata in vigore il 10 gennaio 1959. A quel tempo s'inserì nella Costituzione il principio della perequazione finanziaria (art. 42<sup>ter</sup> Cost.) e per la prima volta fu prescritto di destinare alla perequazione intercantonale un sesto delle quote cantonali all'IDN (art. 41<sup>ter</sup> Cost.). In virtù di queste due disposizioni costituzionali nonché dell'articolo 42<sup>quater</sup> della Costituzione, il 19 giugno 1959 fu emanata la legge federale concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (RS 613.1), disciplinante anche la perequazione facente capo alle quote cantonali all'IDN. Nella sua versione originaria, la legge disponeva che le risorse destinate alla perequazione a titolo dell'IDN dovevano essere ripartite tra i Cantoni nel seguente modo:

- la metà a tutti i Cantoni secondo il numero di abitanti
- e
- l'altra metà ai Cantoni la cui potenza fiscale a titolo dell'IDN era inferiore alla media.

Inoltre stabiliva che nessun Cantone poteva beneficiare di più del 65 per cento dei suoi introiti IDN.

Con la revisione della legge, datata del 9 marzo 1967 (RU 1967 1563), i criteri di ripartizione sono stati modificati in vista di un rafforzamento della perequazione:

- invece di dividere in due parti (come nella prima versione) la quota dell'IDN destinata alla perequazione orizzontale, un quarto veniva attribuito a tutti i Cantoni in ragione del numero di abitanti e tre quarti ai Cantoni la cui potenza fiscale in funzione dell'IDN era inferiore alla media;
- inoltre, la potenza fiscale era ponderata tramite un coefficiente (0,5 per i Cantoni a forte capacità finanziaria, 1,0 per i Cantoni di capacità finanziaria media e 1,5 per quelli finanziariamente deboli);
- il limite del 65 per cento stabilito per tutti i Cantoni è stato abolito.

L'ordinamento stabilito nel 1967 non ha subito modificazioni.

Dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti somme sono state distribuite nell'ambito della perequazione finanziaria a titolo dell'IDN:

<b>Introiti IDN</b> (anni di riscossione)	<b>Periodo fiscale</b>	<b>Somma ripartita</b> (quota IDN destinata alla perequazione finanziaria intercantonale) in milioni di franchi
1960-1961 . . . . .	10° periodo	31,8
1962/1963 . . . . .	11° »	44,9
1964/1965 . . . . .	12° »	57,3
1966/1967 . . . . .	13° »	71,2
1968/1969 . . . . .	14° »	90,8
1970/1971 . . . . .	15° »	113,1
1972/1973 . . . . .	16° »	153,2
1974/1975 . . . . .	17° »	216,3
1976/1977 . . . . .	18° »	305,2
1978/1979 <sup>1)</sup> . . . . .	19° »	323,9
<b>Totale . . . . .</b>		<b>1 407,7</b>

<sup>1)</sup> Stima.

Naturalmente la crescita assoluta del prodotto dell'IDN ha provocato l'aumento delle risorse destinate alla perequazione finanziaria. Infatti, mentre la quota dell'IDN destinata alla perequazione orizzontale nel 10° periodo raggiungeva appena 32 milioni di franchi (introiti 1960/61), nel 19° periodo (introiti 1978/79) supererà i 300 milioni. Dal 1959 a oggi circa 1,4 miliardi di franchi sono stati distribuiti tra i Cantoni.

In corrispondenza all'aumento dei mezzi disponibili, nel corso degli anni si sono pure rafforzati gli effetti perequativi tra i Cantoni. Tale tendenza si è intensificata con la revisione della legge avvenuta nel 1967. La perequazione a favore dei Cantoni fiscalmente deboli e a carico di quelli fiscalmente forti nella media degli anni 1962/1963 raggiungeva appena 10 milioni di franchi. Il volume di fondi così trasferiti è passato a 70 milioni di franchi negli anni 1976/1977. Grazie alla perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN, nel periodo dal 1959 al 1978 si sono ridistribuiti circa 600 milioni di franchi.

La perequazione finanziaria operata con le quote IDN senza dubbio è testimone lodevole della solidarietà intercantonale. Tuttavia non va dimenticato che le quote totali pro capite all'IDN sono più elevate — in corrispondenza alle maggiori entrate fiscali — nei Cantoni finanziariamente forti che in quelli finanziariamente deboli:

## Distribuzione delle quote cantonali all'IDN secondo il regime attuale <sup>1)</sup>

Cantoni (numero)	Quote dei Cantoni in funzione del pro- dotto fiscale (25%)		Parte destinata alla perequazione (5%)		Totale delle quote (30%)	
	in mio. di fr.	in fr. pro capite	in mio. di fr.	in fr. pro capite	in mio. di fr.	in fr. pro capite
Finanziariamente forti (5) . . . . .	372	191	12	6	384	197
Di capacità finanziaria media (15) . . . . .	349	92	110	29	459	121
Indice 81-120 (7) . . . . .	161	97	41	25	202	122
Indice 61-80 (8) . . . . .	188	88	69	32	257	120
Finanziariamente deboli (6) . . . . .	42	80	31	59	73	139
<b>Totale . . . . .</b>	<b>763</b>	<b>122</b>	<b>153</b>	<b>24</b>	<b>916</b>	<b>146</b>

<sup>1)</sup> Dati di base: Prodotto dell'IDN nella media degli anni 1976/1977, statistica dell'IDN 17° periodo, capacità finanziaria per gli anni 1978/1979.

### 13 Regime attuale della perequazione attuata mediante le quote cantonali all'IDN

In virtù dell'articolo 41<sup>ter</sup> capoverso 5 lettera b della Costituzione, tre decimi del prodotto lordo dell'IDN sono devoluti ai Cantoni e almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale.

La legge del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria, nel tenore del 9 marzo 1967, regola la perequazione mediante le quote cantonali all'IDN nel seguente modo:

#### *Art. 8*

Risorse Ogni Cantone deve versare alla Confederazione, per la perequazione finanziaria intercantonale, il 5 per cento dei suoi introiti a titolo d'imposta per la difesa nazionale.

#### *Art. 9*

Ripartizione <sup>1</sup> Le somme versate entro la fine dell'anno saranno ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:

- a. un quarto a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti;
- b. tre quarti ai Cantoni il cui gettito d'imposta per la difesa nazionale è inferiore alla media . . . alla differenza è attribuito il valore seguente:
  - 0,5 per i Cantoni finanziariamente forti;
  - 1,0 per i Cantoni di capacità finanziaria media;
  - 1,5 per i Cantoni finanziariamente deboli.

<sup>2</sup> Servono di fondamento al calcolo i più recenti dati disponibili dell'imposta e del censimento federale della popolazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale, consultati i Governi cantonali, emana le necessarie disposizioni particolareggiate.

## **14      Richiesta della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze**

Nel suo rapporto del 31 agosto 1977 concernente il metodo di calcolo della capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 1978/1979, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha proposto d'introdurre una scala mobile per la graduazione della capacità finanziaria anche in quei campi in cui la ripartizione dei Cantoni nei tre gruppi di capacità finanziaria ha ancora un ruolo importante. All'origine di questa richiesta vi fu il passaggio del Cantone Svitto e del Cantone dei Grigioni dal gruppo dei Cantoni finanziariamente deboli a quello dei Cantoni di capacità finanziaria media.

Ora, per quanto riguarda la quota IDN destinata alla perequazione orizzontale, la ripartizione dei Cantoni nei tre gruppi di capacità finanziaria ha un'importanza reale. Da sempre, la distribuzione di tale quota è stata opera dell'intesa dei Governi cantonali per il tramite della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Il modo di ripartizione non ha importanza per la Confederazione, visto che non incide sulle sue finanze. Certamente dal punto di vista materiale, un perfezionamento della chiave di ripartizione non può che essere sostenuto. Per questo motivo il Dipartimento federale delle finanze, con la sua lettera del 9 novembre 1977, ha invitato la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze a elaborare proposte concrete a tal proposito.

Fondandosi sugli studi preparatori approfonditi di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze si è accordata su una proposta unica e l'ha presentata, quale richiesta, il 24 luglio 1979 al Dipartimento federale delle finanze.

## **15      Aumento della quota IDN destinata alla perequazione finanziaria**

Nella sua richiesta, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze non solo propone di modificare la chiave di ripartizione, bensì anche di portare la quota IDN destinata alla perequazione finanziaria da un sesto a un quarto. In rapporto al prodotto totale dell'IDN, tale quota equivarrebbe al 7,5 per cento (attualmente: 5%). Visto che la quota complessiva dei Cantoni al prodotto IDN rimane invariata al 30 per cento, il saldo a beneficio dei Cantoni in funzione dei loro introiti passerebbe dal 25 al 22,5 per cento. In tal modo le risorse a disposizione della perequazione finanziaria dovrebbero aumentare di circa 76 milioni di franchi (sulla base degli anni 1976/1977). L'aumento della quota destinata alla perequazione non è contrario alla Costituzione poiché l'articolo 41<sup>ter</sup> si limita a prescrivere che *almeno* un sesto dell'ammontare devoluto ai Cantoni dev'essere assegnato alla perequazione intercantonale.


Con tale provvedimento, il rafforzamento della perequazione graverà sui Cantoni finanziariamente forti. I beneficiari di tale riforma non saranno

solamente i Cantoni finanziariamente deboli, bensì anche gli ultimi della classifica dei Cantoni di capacità finanziaria media. L'aumento delle risorse destinate alla perequazione orizzontale faciliterà inoltre il passaggio alla scala mobile, segnatamente per il gruppo superiore dei Cantoni di capacità finanziaria media. L'aumento dell'aliquota e la nuova chiave di ripartizione non possono dunque essere giudicati separatamente. Essi sono parte integrante del nuovo regime.

Va lodato il fatto che i Cantoni finanziariamente forti abbiano accettato una concessione a beneficio dei Cantoni meno favoriti siccome tale provvedimento ridurrà le disparità degli oneri fiscali e armonizzerà le risorse finanziarie dei Cantoni. Grazie alla comprensione dei Cantoni più favoriti, per una volta è possibile perfezionare e rafforzare la perequazione finanziaria senza ulteriori aggravii per le finanze federali.

### Ripartizione del prodotto dell'imposta per la difesa nazionale (IDN)

#### Regime attuale




**Quota complessiva dei Cantoni:**  
30%  
(Φ 1976/77 916 milioni)

di cui:

5/6 della quota loro attribuita, ossia il 25 per cento dei loro introiti, restano ai Cantoni (ripartizione in funzione del prodotto dell'imposta;  
Φ 1976/77 763 milioni)

1/6 della quota loro attribuita, ossia il 5 per cento del prodotto dell'imposta, è destinato alla perequazione finanziaria  
(Φ 1976/77 153 milioni)

#### Nuovo regime



**Quota complessiva dei Cantoni:**  
30%  
(Φ 1976/77 916 milioni)

di cui:

3/4 della quota loro attribuita, ossia il 22,5 per cento dei loro introiti, restano ai Cantoni (ripartizione in funzione del prodotto dell'imposta;  
Φ 1976/77 687 milioni)

1/4 della quota loro attribuita, ossia il 7,5 per cento del prodotto dell'imposta, è destinato alla perequazione finanziaria  
(Φ 1976/77 229 milioni)

## 16 Difetti dell'attuale chiave di ripartizione dell'IDN

Se proponiamo di riformare il sistema della perequazione finanziaria attuata mediante le quote cantonali all'IDN, è per i difetti dell'attuale chiave di ripartizione che:

- da una parte tiene conto dei gruppi di capacità finanziaria e
- dall'altra impiega come criteri di ripartizione il prodotto IDN pro capite.

## 161 La considerazione dei gruppi di capacità finanziaria

Differentemente dalla maggior parte delle prestazioni di perequazione finanziaria, in cui la graduazione in funzione della capacità finanziaria avviene secondo una scala mobile, la perequazione mediante l'IDN è ancora basata sui tre gruppi di capacità finanziaria, ciò che presenta una serie di inconvenienti:

- qualora un Cantone cambia gruppo, nel risultato della ripartizione si verificano variazioni brusche, anche se l'indice della capacità finanziaria evolve solo di poco. Esempio: il Cantone Svitto e il Cantone dei Grigioni hanno registrato, in seguito alla modificazione delle posizioni di classifica entrata in vigore il 1° gennaio 1978, perdite pari circa al 20-30 per cento rispetto alle parti ricevute anteriormente;
- le variazioni della capacità finanziaria all'interno di un gruppo non sono considerate. Ad esempio, la capacità finanziaria di Neuchâtel nel 1978 è diminuita di 22 punti. Dato che questo Cantone ha continuato a far parte del gruppo dei Cantoni di capacità finanziaria media, l'abbassamento dell'indice non ha avuto alcun effetto sulla perequazione attuata mediante l'IDN;
- la perequazione finanziaria mediante l'IDN attualmente non differenzia tra il più forte dei Cantoni di capacità finanziaria media (Argovia: indice 112) e quello con la capacità finanziaria più debole, sempre del medesimo gruppo (Appenzello Esterno: indice 61), mentre i fattori di ponderazione sono differenti per esempio per Basilea Campagna e Argovia (124 e 112) o per Appenzello Esterno e Friburgo (61 e 46).

## 162 Utilizzazione del prodotto dell'IDN per abitante come principale criterio di ripartizione

Il prodotto dell'IDN pro capite, dal 1959 al 1963, è stato il fattore principale del calcolo della capacità finanziaria dei Cantoni. Per questo motivo, la ripartizione in funzione della potenza fiscale IDN della quota destinata alla perequazione intercantonale ha portato all'epoca quasi al medesimo risultato della ripartizione in funzione della capacità finanziaria. Nel corso degli anni, il prodotto IDN pro capite ha avuto sempre meno peso nella chiave di ripartizione, dal 1974 non è stato più considerato e ciò per le seguenti ragioni:

- da alcuni anni, la capacità e la perequazione finanziarie sono determinate essenzialmente non solo dalla potenza fiscale (capacità contributiva), ma anche dall'onere fiscale (cfr. n. 161);

- in seguito all'aumento dell'ammontare minimo imponibile e delle deduzioni sociali e, d'altra parte, a causa del rafforzarsi della progressione, il prodotto IDN pro capite ha perso gran parte del suo significato. Qualora tale evoluzione dovesse proseguire, tale fattore diverrebbe viepiù inadeguato;
- invece del prodotto IDN pro capite, attualmente la capacità finanziaria è misurata impiegando il criterio della potenza fiscale (capacità contributiva) calcolata sulle imposte cantonali e comunali, visto che questo fattore rispecchia meglio la realtà.

## **17        Descrizione della nuova chiave di ripartizione della quota IDN destinata alla perequazione**

### **171       Criteri della nuova chiave di ripartizione**

Tenuto conto dei difetti dell'attuale chiave di ripartizione, occorre, per determinare quella nuova, considerare i seguenti criteri:

- introduzione di una scala mobile al posto dei fattori di ponderazione applicati finora in maniera indifferenziata ai tre gruppi di capacità finanziaria;
- ripartizione dei mezzi in funzione dell'indice della capacità finanziaria e del numero di abitanti. Rinuncia al prodotto IDN pro capite come criterio di ripartizione.

Questi due criteri per la perequazione finanziaria attualmente sono accettati all'unanimità.

Per quel che riguarda la graduazione dei sussidi federali in funzione della capacità finanziaria, il principio della scala mobile è iscritto già a partire dal 1974 nella legge sulla perequazione finanziaria.

Il prodotto IDN pro capite attualmente è impiegato ancora in pochi settori. Mancando altri criteri, esso continuerà ad essere utilizzato per il calcolo della capacità finanziaria dei Comuni. Per contro, il giudizio sullo stato delle finanze cantonali può basarsi sull'indice della capacità finanziaria che, in virtù degli articoli 2 e 4 della legge concernente la perequazione finanziaria, è calcolato attualmente mediante i seguenti quattro coefficienti:

- imponibile per l'IDN (reddito netto delle persone fisiche e utile imponibile delle persone giuridiche pro capite);
- fiscalità (introiti fiscali dei Cantoni e dei Comuni pro capite ponderati con l'indice dell'onere fiscale di ogni Cantone);
- onere fiscale (indice, inversamente proporzionale, dell'onere fiscale rappresentato da tutte le imposte cantonali e comunali);
- zone di montagna (media fra la parte delle regioni non montagnose e la densità della popolazione).

La chiave di calcolo della capacità finanziaria dei Cantoni e la loro classificazione è stabilita dal Consiglio federale e riesaminata ogni due anni sulla base degli ultimi dati statistici. La prossima revisione avrà luogo per il 10 gennaio 1980.

I criteri e il metodo di calcolo che servono alla determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni sono stati perfezionati in continuazione nel corso degli anni. Molteplici controlli hanno dimostrato che tali indicatori resistono bene ad un esame approfondito. Tuttavia, il calcolo esatto e corretto della capacità finanziaria rimane una preoccupazione permanente. Finché mancheranno i fondamenti statistici (p. es. cifre sicure dei redditi cantonali), non si possono apportare al sistema i miglioramenti desiderati.

## 172      **Modalità della nuova chiave di ripartizione**

Sebbene la legge concernente la perequazione finanziaria definisca solamente i criteri della nuova chiave di ripartizione, al fine della decisione potrebbe essere interessante conoscerne anche le particolarità.

Per motivi di politica finanziaria, naturalmente, si possono prevedere unicamente soluzioni che non si stacchino troppo dalla ripartizione vigente, in modo che nessun Cantone debba subire modificazioni brusche. Segnatamente occorre che gli effetti perequativi non vengano diminuiti, bensì possibilmente aumentati. Così la struttura della nuova chiave di ripartizione è in primo luogo un problema di ricerca dell'optimum. Dopo aver esaminato numerose varianti, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha concordato la soluzione seguente:

- come sinora, un quarto della quota IDN destinata alla perequazione finanziaria verrebbe ridistribuito secondo il numero di abitanti; ciò permette un certo riequilibrio della ripartizione *globale*, molto disuguale rispetto al numero di abitanti, delle quote cantonali IDN pro capite;
- tre quarti delle risorse disponibili verrebbero distribuiti secondo una scala mobile tra i Cantoni in cui l'indice di capacità finanziaria è inferiore a 170. Attualmente solo i due Cantoni con la capacità finanziaria più elevata presentano un indice superiore a tale cifra. La scala prevista quindi è quasi completamente mobile. Se fosse estesa oltre tale limite, sarebbero i Cantoni finanziariamente deboli a farne le spese;
- la scala mobile non sarebbe lineare, bensì progressiva: le differenze tra l'indice di capacità finanziaria e 170 verrebbero elevate al quadrato. Rispetto alla soluzione lineare, quella prevista ha il vantaggio di favorire più nettamente i Cantoni finanziariamente deboli. Solo in tal modo è possibile assicurare gli stessi effetti perequativi procurati dall'attuale sistema. D'altra parte, la scala progressiva è già applicata alla ripartizione delle quote cantonali all'imposta preventiva.

Troverete negli allegati (tavola 1) un calcolo dettagliato concernente la nuova chiave di ripartizione.

## 18      **Effetti del nuovo regime di perequazione finanziaria           mediante l'IDN**

Si trattava, come già visto, di trovare una soluzione

- che non comportasse perdite troppo elevate per alcun Cantone e

– nella quale il gruppo dei Cantoni finanziariamente deboli potesse perlomeno conservare i vantaggi conseguiti o meglio ancora migliorare la propria posizione.

La seguente tavola ci mostra che l'obiettivo è stato raggiunto — almeno per quel che concerne i singoli gruppi di capacità finanziaria.

### Ripartizione della quota complessiva dei Cantoni al prodotto dell'IDN <sup>1)</sup>

Cantoni (numero)	Regime attuale		Nuovo regime		Differenza	
	in mio. di fr.	in fr. pro capite	in mio. di fr.	in fr. pro capite	in mio. di fr.	in fr. pro capite
Finanziariamente forti (5) . . . . .	384	197	358	184	— 26	— 7
Di capacità finanziaria media (15) . . . . .	459	121	478	126	+ 19	+ 4
Indice 81-120 (7) . . . . .	202	122	198	120	— 4	— 2
Indice 61-80 (8) . . . . .	257	120	280	130	+ 23	+ 9
Finanziariamente deboli (6) . . . . .	73	139	80	152	+ 7	+ 10
Totale . . . . .	916	146	916	146	± 26	—

<sup>1)</sup> Dati di base: Prodotto dell'IDN nella media degli anni 1976/1977, statistica dell'IDN 17° periodo, capacità finanziaria per gli anni 1978/1979.

Le tavole 2 e 3 allegate al presente messaggio mostrano, per i diversi Cantoni, la distribuzione delle quote cantonali al prodotto dell'IDN secondo il regime attuale e secondo il disciplinamento proposto.

Mentre la quota complessiva dei Cantoni al prodotto dell'IDN sarà *più elevata* secondo il nuovo regime rispetto a quello attuale

- per i Cantoni finanziariamente deboli (+ 7 milioni o il 10%) e
- per i Cantoni più deboli del gruppo di capacità finanziaria media (+ 23 milioni o il 9%),

essa sarà *inferiore*


- per i Cantoni finanziariamente forti (— 26 milioni o il 7%) e
- per i Cantoni più forti del gruppo di capacità finanziaria media (— 4 milioni o il 2%).

Tuttavia, i Cantoni finanziariamente forti continueranno a beneficiare della più forte partecipazione all'IDN (fr. 184 pro capite); la distribuzione pro capite sarà comunque più equilibrata di quanto non lo sia oggi. Lo scarto tra i versamenti ai Cantoni finanziariamente forti e quelli ai Cantoni finanziariamente deboli passerà da 58 a 32 franchi.

L'aumento della quota destinata alla perequazione orizzontale, che passerà da un sesto a un quarto, comporterà in primo luogo un'ulteriore riduzione dello scarto fra i Cantoni aventi una fiscalità IDN elevata e gli altri. La modificazione della chiave di ripartizione andrà particolarmente a profitto dei Cantoni la cui capacità finanziaria è in proporzione più debole del loro prodotto IDN pro capite (p. es. Glarona, Grigioni, Friburgo). L'onere dovuto all'aumento della quota sarà così parzialmente attenuato dalla nuova chiave di ripartizione. Benché complessivamente la perequazione finanziaria venga rafforzata, i Cantoni finanziariamente più deboli (Vallese, Giura, Appenzello Interno, Obvaldo) non ne saranno avvantaggiati o lo saranno in misura minore. Ciò è dovuto al fatto che il prodotto IDN pro capite, impiegato nella chiave di ripartizione attuale, conduce a distorsioni arrecanti vantaggi segnatamente ai Cantoni finanziariamente più deboli.

Il seguente grafico mostra, in franchi pro capite, la ripartizione della quota IDN destinata alla perequazione secondo il nuovo regime (1/4) e giusta il disciplinamento vigente (1/6). Attualmente, i Cantoni aventi capacità finanziaria uguale o simile, a causa della presa in considerazione del prodotto IDN pro capite, partecipano in misura a volte assai differente alla perequazione finanziaria attuata mediante l'IDN. Per contro, secondo il nuovo regime i versamenti fatti ai Cantoni, pro capite, aumenteranno progressivamente col diminuire della capacità finanziaria.

**Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali al prodotto dell'imposta per la difesa nazionale**  
 (ripartizione in base agli anni 1976/1977) in franchi pro capite



Il nuovo regime rafforzerà gli effetti perequativi. Secondo il regime attuale infatti, i Cantoni con una fiscalità IDN elevata hanno versato in totale a titolo di perequazione 71 milioni (dati degli esercizi 1976/77) ai Cantoni meno favoriti; giusta il nuovo disciplinamento tale somma dovrebbe elevarsi a 93 milioni. La seguente tavola mostra gli effetti perequativi per i diversi gruppi di capacità finanziaria.

**Effetti perequativi della ripartizione dell'IDN <sup>1)</sup>**  
in milioni di franchi

Cantoni (numero)	Regime attuale (quota IDN 1/6)		Differenza (+ a favore — a carico)	Nuovo regime (quota IDN 1/4)		Differenza (+ a favore — a carico)
	Somme dovute dai Cantoni (5% del prodotto)	Quote cantionali		Somme dovute dai Cantoni (7,5% del prodotto)	Quote cantionali	
Finanziariamente forti (5) . . . . .	74,4	11,8	—62,6	111,6	23,0	—88,6
Di capacità finanziaria media (15) . . . . .	69,8	109,9	+ 40,1	104,7	164,5	+ 59,8
Indice 81-120 (7) . . . . .	32,2	40,7	+ 8,5	48,3	53,3	+ 5,0
Indice 61-80 (8) . . . . .	37,6	69,2	+ 31,6	56,4	111,2	+ 54,8
Finanziariamente deboli (6) . . . . .	8,4	30,9	+ 22,5	12,6	41,4	+ 28,8
<b>Totale . . . . .</b>	<b>152,6</b>	<b>152,6</b>	<b>± 71,1<sup>2)</sup></b>	<b>228,9</b>	<b>228,9</b>	<b>± 93,2<sup>2)</sup></b>

<sup>1)</sup> Dati di base: Prodotto dell'IDN nella media degli anni 1976/1977, statistica dell'IDN 17° periodo, capacità finanziaria per gli anni 1978/1979.

<sup>2)</sup> Tenuto conto degli effetti perequativi nell'ambito dei Cantoni di capacità finanziaria media.

Gli effetti perequativi appaiono pure paragonando le quote cantionali all'IDN con il prodotto di tale imposta. Il rapporto oscilla tra più del 25 e circa il 64 per cento secondo il regime vigente, tra il 23 e il 63 per cento giusta il nuovo regime. In altri termini, ciò vuol dire che il Cantone di Zugo può trattenere il 23 per cento dei suoi incassi a titolo dell'IDN, mentre ad Appenzello Interno rimane più del 63 per cento. La tavola che segue indica, per gruppi di capacità finanziaria, le quote cantionali all'IDN in rapporto al prodotto di tale imposta:

**19 Procedura di consultazione**

Come già detto (cfr. n. 14), il presente disegno fa capo a una richiesta, presentata il 24 luglio 1979, della Conferenza dei direttori cantionali delle finanze. Visto che la revisione riguarda unicamente la perequazione finanziaria intercantonale, abbiamo rinunciato a qualsiasi altra procedura di consultazione.

## Quote cantonali all'IDN in rapporto al prodotto di tale imposta <sup>1)</sup>

Cantoni (numero)	Regime attuale		Quote IDN in % del prodotto	Nuovo regime		Quote IDN in % del prodotto
	Quote IDN com- plessive in milioni	Prodotto IDN lordo in milioni		Quote IDN com- plessive in milioni	Prodotto IDN lordo in milioni	
Finanziariamente forti (5) . . . . .	384	1488	26	358	1488	24
Di capacità finanziaria media (15) . . . . .	459	1395	33	478	1395	34
Indice 81-120 (7) . . . . .	202	643	31	198	643	31
Indice 61-80 (8) . . . . .	257	752	34	280	752	37
Finanziariamente deboli (6) . . . . .	73	169	43	80	169	47
<b>Totale . . . . .</b>	<b>916</b>	<b>3052</b>	<b>30</b>	<b>916</b>	<b>3052</b>	<b>30</b>
<sup>1)</sup> Dati di base: Prodotto dell'IDN nella media degli anni 1976/1977, statistica dell'IDN 17° periodo, capacità finanziaria per gli anni 1978/1979.						

Troverete in allegato (tavole 4 e 5) una presentazione dettagliata degli effetti perequativi per Cantone.

## 2 Parte speciale: Commento del disegno di legge

### 21 Fissazione della quota IDN destinata alla perequazione finanziaria

L'articolo 8 stabilisce la quota IDN destinata alla perequazione finanziaria. Tale quota, che ora rappresenta un sesto della quota cantonale all'IDN, ossia il 5 per cento degli introiti a titolo dell'IDN, sarà pari a un quarto delle quote cantonali, ossia al 7,5 per cento degli introiti di questa imposta. Differentemente dal disciplinamento vigente, la quota destinata alla perequazione finanziaria non sarà stabilita in rapporto al prodotto totale (7,5%), bensì al totale delle quote cantonali (un quarto). Ciò comporta un vantaggio: infatti, nella misura in cui non sono stabilite disposizioni contrarie, le variazioni che toccano la partecipazione complessiva dei Cantoni all'IDN si riflettono automaticamente sulla quota destinata alla perequazione. Inoltre, questo disciplinamento è pure conforme alla soluzione scelta all'articolo 41<sup>ter</sup> della Costituzione; esso dispone che tre decimi del prodotto dell'imposta per la difesa nazionale sono devoluti ai Cantoni e che almeno un sesto di tale ammontare è assegnato alla perequazione intercantonale.

Secondo l'attuale testo della legge, i Cantoni sono tenuti a *versare* alla Confederazione le risorse destinate alla perequazione finanziaria. Abbiamo rinunciato a tale formulazione poiché non concorda con la prassi.

## 22 Chiave di ripartizione

L'articolo 9 capoverso 1 regola la ripartizione tra i Cantoni delle risorse destinate alla perequazione finanziaria. Come sinora, un quarto sarà attribuito a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti. I rimanenti tre quarti verranno ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla legge, cioè in base alla capacità finanziaria e secondo una scala mobile. In tal modo, il prodotto IDN pro capite e i tre gruppi di capacità finanziaria saranno sostituiti dalla capacità finanziaria specifica. Essa sarà calcolata dal Consiglio federale e riesaminata ogni due anni, in conformità delle disposizioni degli articoli 2 e 4. Diversamente da oggi, nel disegno di legge la nuova chiave di ripartizione non verrà più descritta nei particolari. È più indicato infatti regolare la struttura della scala mobile in via d'ordinanza, ciò che permetterà d'adeguare alle nuove circostanze e ai bisogni del momento senza dover procedere a una revisione della legge.

## 23 Partecipazione dei Cantoni

Secondo il regime attuale, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni particolareggiate della perequazione finanziaria mediante l'IDN dopo aver consultato i Governi cantonali (art. 9 cpv. 3). I direttori cantonali delle finanze hanno espresso il desiderio che in futuro il Consiglio federale regoli le modalità d'applicazione «in collaborazione con i Cantoni». Questa formulazione riserva ai Cantoni un potenziamento del diritto di essere consultati, senza tuttavia riconoscere un vero diritto di codecisione.

Tuttavia, dato che la formulazione proposta potrebbe condurre a interpretazioni erranee, sarebbe preferibile attenersi all'ordinamento in vigore. Nella prassi attuale, i problemi eventuali sono sempre risolti in stretta collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze; non sarà pertanto modificato.

Questo diritto riconosciuto ai Cantoni non intacca la competenza del Consiglio federale. Trattandosi di una disposizione conforme alla prassi svolta sinora, non dovrebbero sorgere obiezioni.

## 24 Entrata in vigore

Le nuove disposizioni della legge saranno applicate per la prima volta agli introiti IDN incassati nel 1980. Le quote cantonali destinate alla perequazione finanziaria provenienti da tali introiti, in conformità del sistema vigente, saranno ripartite fra i Cantoni all'inizio del 1981. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1981. Questo è l'ultimo termine per l'applicazione della nuova chiave di ripartizione e del regime transitorio agli introiti IDN del 1980.

## **25 Regime transitorio**

Desiderando evitare casi di rigore e volendo tener conto di proposte e piani finanziari cantonali, abbiamo previsto un regime transitorio per una durata di tre anni. Durante questo periodo la perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN sarà calcolata secondo la media aritmetica fra i dati del regime attuale e quelli del nuovo regime.

## **3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

### **31 Ripercussioni finanziarie**

Il disegno che vi sottoponiamo non avrà alcuna conseguenza finanziaria per la Confederazione dato che la quota complessiva all'IDN rimane immutata. Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni sono state descritte sufficientemente al numero 18.

### **32 Ripercussioni sull'effettivo del personale**

La presente revisione non avrà alcuna ripercussione sull'effettivo del personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

### **33 Linee direttive della politica di governo**

La presente modificazione di legge non era espressamente prevista dalle Linee direttive della politica di governo per la legislatura 1975/79. Essa è tuttavia in relazione indiretta con i provvedimenti di politica finanziaria che vi sono menzionati (cfr. n. 221 e Punti nodali, n. 24 delle Linee direttive, FF 1976 I 419 e segg., e segnatamente 452, 474).

## **4 Costituzionalità**

Le nuove disposizioni legali sulla perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN si fondano sugli articoli 41<sup>ter</sup> e 42<sup>ter</sup> della Costituzione.

## **Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN**

### **Elenco delle tavole**

Tavola

- 1 Nuovo regime; modello di ripartizione
- 2 Quote cantonali all'IDN secondo il regime attuale e il nuovo regime in migliaia di franchi
- 3 Confronto fra il regime attuale e quello nuovo
- 4 Presentazione particolareggiata degli effetti perequativi in migliaia di franchi
- 5 Quote cantonali all'IDN in rapporto al prodotto di tale imposta

# Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IND

## Nuovo regime; modello di ripartizione

Tavola 1

Cantoni secondo la capacità finanziaria	Ripartizione secondo il numero di abitanti Numero di abitanti = coefficiente 1	Ripartizione secondo la capacità finanziaria					Ripartizione globale Coefficiente 1 + coefficiente 2
		Indice della capacità finanziaria	Differenza semplice in relazione alla capacità finanziaria di 170	Differenza al quadrato in relazione alla capacità finanziaria di 170	Colonna 2 X colonna 5	Colonna 6 ridotta proporzionalmente a 3 X colonna 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZG . . . . .	67 996	177	—	—	—	—	67 996
BS . . . . .	234 945	171	—	—	—	—	234 945
GE . . . . .	331 599	155	15	225	74 609 775	33 717	365 316
ZH . . . . .	1 107 788	144	26	676	748 864 688	338 423	1 446 211
BL . . . . .	204 889	124	46	2 116	433 545 124	195 925	400 814
AG . . . . .	433 284	112	58	3 364	1 457 567 376	658 695	1 091 979
NW . . . . .	25 634	103	67	4 489	115 071 026	52 002	77 636
VD . . . . .	511 851	96	74	5 476	2 802 896 076	1 266 669	1 778 520
SH . . . . .	72 854	91	79	6 241	454 681 814	205 477	278 331
GL . . . . .	38 155	87	83	6 889	262 849 795	118 785	156 940
TG . . . . .	182 835	87	83	6 889	1 259 550 315	569 209	752 044
SG . . . . .	384 475	83	87	7 569	2 910 091 275	1 315 112	1 699 587
TI . . . . .	245 458	74	96	9 216	2 262 140 928	1 022 294	1 267 752
BE . . . . .	916 035	71	99	9 801	8 978 059 035	4 057 313	4 973 348
SO . . . . .	224 133	69	101	10 201	2 286 380 733	1 033 248	1 257 381
SZ . . . . .	92 072	66	104	10 816	995 850 752	450 039	542 111
GR . . . . .	162 086	65	105	11 025	1 786 998 150	807 570	969 656
NE . . . . .	169 173	63	107	11 449	1 936 861 677	875 295	1 044 468
LU . . . . .	289 641	62	108	11 664	3 378 372 624	1 526 735	1 816 376
AR . . . . .	49 023	61	109	11 881	582 442 263	263 214	312 237
FR . . . . .	180 309	46	124	15 376	2 772 431 184	1 252 901	1 433 210
UR . . . . .	34 091	39	131	17 161	585 035 651	264 386	298 477
VS . . . . .	206 563	38	132	17 424	3 599 153 712	1 626 509	1 833 072
IU . . . . .	67 261	36	134	17 956	1 207 738 516	545 794	613 055
AI . . . . .	13 124	32	138	19 044	249 933 456	112 948	126 072
OW . . . . .	24 509	30	140	19 600	480 376 400	217 089	241 598
CH . . . . .	6 269 783	100	—	—	41 621 502 345	18 809 349	25 079 132

## Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN

Quote cantonali all'IDN secondo il regime attuale e il nuovo regime in migliaia di franchi

Cantoni secondo la capacità finanziaria	Regime attuale			Nuovo regime		
	Quote IDN ripartite in funzione degli introiti fiscali (25%)	Quote IDN destinate alla perequazione finanziaria <sup>1)</sup> (5%)	Quote complessive dei Cantoni all'IDN	Quote IDN ripartite in funzione degli introiti fiscali (22,5%)	Quote IDN destinate alla perequazione finanziaria <sup>2)</sup> (7,5%)	Quote complessive dei Cantoni all'IDN
ZG . . . . .	29 106	414	29 520	26 195	621	26 816
BS . . . . .	54 075	1 430	55 505	48 668	2 144	50 812
GE . . . . .	72 690	2 018	74 708	65 421	3 334	68 755
ZH . . . . .	189 947	6 741	196 688	170 952	13 200	184 152
BL . . . . .	26 180	1 247	27 427	23 562	3 658	27 220
AG . . . . .	43 772	8 143	51 915	39 395	9 967	49 362
NW . . . . .	3 088	220	3 308	2 779	709	3 488
VD . . . . .	56 597	8 078	64 675	50 937	16 233	67 170
SH . . . . .	6 415	1 865	8 280	5 774	2 540	8 314
GL . . . . .	6 307	232	6 539	5 676	1 432	7 108
TG . . . . .	13 173	7 802	20 975	11 856	6 864	18 720
SG . . . . .	31 561	14 338	45 899	28 405	15 512	43 917
TI . . . . .	26 126	3 547	29 673	23 513	11 571	35 084
BE . . . . .	76 224	32 580	108 804	68 602	45 392	113 994
SO . . . . .	19 734	7 993	27 727	17 761	11 476	29 237
SZ . . . . .	6 556	4 539	11 095	5 900	4 948	10 848
GR . . . . .	17 892	1 986	19 878	16 103	8 850	24 953
NE . . . . .	13 483	5 819	19 302	12 135	9 533	21 668
LU . . . . .	24 261	10 304	34 565	21 835	16 578	38 413
AR . . . . .	3 632	2 383	6 015	3 269	2 850	6 119
FR . . . . .	19 280	5 856	25 136	17 352	13 081	30 433
UR . . . . .	3 500	1 700	5 200	3 150	2 724	5 874
VS . . . . .	13 216	15 967	28 283	11 894	16 731	28 625
JU . . . . .	3 625	5 411	9 036	3 263	5 596	8 859
AI . . . . .	705	1 096	1 801	634	1 151	1 785
OW . . . . .	1 855	1 791	3 646	1 669	2 205	3 874
CH . . . . .	763 000	152 600	915 600	686 700	228 900	915 600

<sup>1)</sup> Ripartizione secondo il 17° periodo e la capacità finanziaria 1978/79.<sup>2)</sup> Ripartizione secondo la capacità finanziaria 1978/79.

### Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN

Confronto fra il regime attuale e quello nuovo

Cantoni secondo la capacità finanziaria	Quote complessive dei Cantoni secondo il regime attuale			Quote complessive dei Cantoni secondo il nuovo regime			Differenza		
	in migliaia di franchi	in franchi pro capite	in %	in migliaia di franchi	in franchi pro capite	in %	in migliaia di franchi	in franchi pro capite	in %
ZG	29 520	434,1	32,2	26 816	394,4	29,3	— 2 704	— 39,7	— 9,2
BS	55 505	236,2	60,6	50 812	216,3	55,5	— 4 693	— 19,9	— 8,5
GE	74 708	225,3	81,6	68 755	207,3	75,1	— 5 953	— 18,0	— 8,0
ZH	196 688	177,6	214,8	184 152	166,2	201,1	— 12 536	— 11,4	— 6,4
BL	27 427	133,9	30,0	27 220	132,9	29,7	— 207	— 1,0	— 0,8
AG	51 915	119,8	56,7	49 362	113,9	53,9	— 2 553	— 5,9	— 4,9
NW	3 308	129,0	3,6	3 488	136,1	3,8	180	7,1	5,4
VD	64 675	126,4	70,6	67 170	131,2	73,4	— 2 495	— 4,8	— 3,9
SH	8 280	113,7	9,0	8 314	114,1	9,1	34	0,4	0,4
GL	6 539	171,4	7,1	7 108	186,3	7,7	— 569	— 14,9	— 8,7
TG	20 975	114,7	22,9	18 720	102,4	20,4	— 2 255	— 12,3	— 10,8
SG	45 899	119,4	50,1	43 917	114,2	48,0	— 1 982	— 5,2	— 4,3
TI	29 673	120,9	32,4	35 084	142,9	38,3	— 5 411	— 22,0	— 18,2
BE	108 804	118,8	118,8	113 994	124,4	124,5	— 5 190	— 5,6	— 4,8
SO	27 727	123,7	30,3	29 237	130,4	31,9	— 1 510	— 6,7	— 5,4
SZ	11 095	120,5	12,1	10 848	117,8	11,8	— 247	— 2,7	— 2,2
GR	19 878	122,6	21,7	24 953	153,9	27,3	— 5 075	— 31,3	— 25,5
NE	19 302	114,1	21,1	21 668	128,1	23,7	— 2 366	— 14,0	— 12,3
LU	34 565	119,3	37,8	38 413	132,6	42,0	— 3 848	— 13,3	— 11,1
AR	6 015	122,7	6,6	6 119	124,8	6,7	— 104	— 2,1	— 1,7
FR	25 136	139,4	27,5	30 433	168,8	33,2	— 5 297	— 29,4	— 21,1
UR	5 200	152,5	5,7	5 874	172,3	6,4	— 674	— 13,0	— 13,0
VS	28 283	136,9	30,9	28 625	138,6	31,3	— 342	— 1,7	— 1,2
JU	9 036	134,3	9,9	8 859	131,7	9,7	— 177	— 2,6	— 2,0
AI	1 801	137,2	2,0	1 785	136,0	2,0	— 16	— 1,2	— 0,9
OW	3 646	148,8	4,0	3 874	158,1	4,2	— 228	— 9,3	— 6,3
CH	915 600	146,0	1 000,0	915 600	146,0	1 000,0	—	—	—

**Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN**

Tavola 4

Presentazione particolareggiata degli effetti perequativi in migliaia di franchi

Cantoni secondo la capacità finanziaria	Regime attuale (5% dell'IDN destinato alla perequazione)			Nuovo regime (7,5% dell'IDN destinato alla perequazione)		
	Somma dovuta dai Cantoni (5% del prodotto dell'imposta)	Ripartizione tra i Cantoni	Differenza	Somma dovuta dai Cantoni (7,5% del prodotto dell'imposta)	Ripartizione tra i Cantoni	Differenza
ZG . . . . .	5 821	414	— 5 407	8 731	621	— 8 110
BS . . . . .	10 815	1 430	— 9 385	16 223	2 144	—14 079
GE . . . . .	14 538	2 018	—12 520	21 807	3 334	—18 473
ZH . . . . .	37 990	6 741	—31 249	56 984	13 200	—43 784
BL . . . . .	5 236	1 247	— 3 989	7 854	3 658	— 4 196
AG . . . . .	8 754	8 143	— 611	13 132	9 967	— 3 165
NW . . . . .	618	220	— 398	926	709	— 217
VD . . . . .	11 320	8 078	— 3 242	16 979	16 233	— 746
SH . . . . .	1 283	1 865	+ 582	1 925	2 540	+ 615
GL . . . . .	1 261	232	— 1 029	1 892	1 432	— 460
TG . . . . .	2 635	7 802	+ 5 167	3 952	6 864	+ 2 912
SG . . . . .	6 312	14 338	+ 8 026	9 468	15 512	+ 6 044
TI . . . . .	5 225	3 547	— 1 678	7 838	11 571	+ 3 733
BE . . . . .	15 245	32 580	+17 335	22 867	45 392	+22 525
SO . . . . .	3 947	7 993	+ 4 046	5 920	11 476	+ 5 556
SZ . . . . .	1 311	4 539	+ 3 228	1 967	4 948	+ 2 981
GR . . . . .	3 578	1 986	— 1 592	5 368	8 850	+ 3 482
NE . . . . .	2 697	5 819	+ 3 122	4 045	9 533	+ 5 488
LU . . . . .	4 852	10 304	+ 5 452	7 278	16 578	+ 9 300
AR . . . . .	726	2 383	+ 1 657	1 090	2 850	+ 1 760
FR . . . . .	3 856	5 856	+ 2 000	5 784	13 081	+ 7 297
UR . . . . .	700	1 700	+ 1 000	1 050	2 724	+ 1 674
VS . . . . .	2 643	15 067	+12 424	3 965	16 731	+12 766
JU . . . . .	725	5 411	+ 4 686	1 088	5 596	+ 4 508
AI . . . . .	141	1 096	+ 955	211	1 151	+ 940
OW . . . . .	371	1 791	+ 1 420	556	2 205	+ 1 649
CH . . . . .	152 600	152 600	± 71 100	228 900	228 900	± 93 230

**Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN**  
**Quote cantonali all'IDN in rapporto al prodotto di tale imposta**

Cantoni secondo la capacità finanziaria	Regime attuale			Nuovo regime		
	Quote complessive IDN in migliaia di fr.	Prodotto dell'IDN in migliaia di fr.	Quote IDN in % del prodotto dell'imposta	Quote complessive IDN in migliaia di fr.	Prodotto dell'IDN in migliaia di fr.	Quote IDN in % del prodotto dell'imposta
ZG . . . . .	29 520	116 424	25,4	26 816	116 424	23,0
BS . . . . .	55 505	216 300	25,7	50 812	216 300	23,5
GE . . . . .	74 708	290 760	25,7	68 755	290 760	23,6
ZH . . . . .	196 688	759 788	25,9	184 152	759 788	24,2
BL . . . . .	27 427	104 720	26,2	27 220	104 720	26,0
AG . . . . .	51 915	175 088	29,7	49 362	175 088	28,2
NW . . . . .	3 308	12 352	26,8	3 488	12 352	28,2
VD . . . . .	64 675	226 388	28,6	67 170	226 388	29,7
SH . . . . .	8 280	25 660	32,3	8 314	25 660	32,4
GL . . . . .	6 539	25 228	25,9	7 108	25 228	28,2
TG . . . . .	20 975	52 692	39,8	18 720	52 692	35,5
SG . . . . .	45 899	126 244	36,4	43 917	126 244	34,8
TI . . . . .	29 673	104 504	28,4	35 084	104 504	33,6
BE . . . . .	108 804	304 896	35,7	113 994	304 896	37,4
SO . . . . .	27 727	78 936	35,1	29 237	78 936	37,0
SZ . . . . .	11 095	26 224	42,3	10 848	26 224	41,4
GR . . . . .	19 878	71 568	27,8	24 953	71 568	34,9
NE . . . . .	19 302	53 932	35,8	21 668	53 932	40,2
LU . . . . .	34 565	97 044	35,6	38 413	97 044	39,6
AR . . . . .	6 015	14 528	41,4	6 119	14 528	42,1
FR . . . . .	25 136	77 120	32,6	30 433	77 120	39,5
UR . . . . .	5 200	14 000	37,1	5 874	14 000	42,0
VS . . . . .	28 283	52 864	53,5	28 625	52 864	54,1
JU . . . . .	9 036	14 500	62,3	8 859	14 500	61,1
AI . . . . .	1 801	2 820	63,9	1 785	2 820	63,3
OW . . . . .	3 646	7 420	49,1	3 874	7 420	52,2
CH . . . . .	915 600	3 052 000	30,0	915 600	3 052 000	30,0

# Legge federale concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni

## Modificazione del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1979 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 19 giugno 1959 <sup>2)</sup> concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni è modificata come segue:

#### *Art. 8*

Risorse Un quarto delle quote cantonali al prodotto annuale dell'imposta per la difesa nazionale (IDN) è destinato alla perequazione finanziaria tra i Cantoni.

#### *Art. 9*

Ripartizione <sup>1</sup> Le quote IDN destinate alla perequazione finanziaria saranno ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:

- a. un quarto a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti;
- b. tre quarti secondo una scala mobile calcolata in base alla capacità finanziaria dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, emana le disposizioni particolareggiate.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sarà applicata per la prima volta alle quote cantonali dell'IDN del 1980, ripartite all'inizio del 1981.

<sup>2</sup> A titolo di soluzione transitoria, la perequazione finanziaria mediante le quote cantonali all'IDN sarà calcolata, per i primi tre anni, secondo la media aritmetica fra i dati del regime attuale e quelli del nuovo regime.

<sup>1)</sup> FF 1980 I 37

<sup>2)</sup> RS 613.1

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 1981.

## **Messaggio sulla modificazione della legge federale concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni del 21 novembre 1979**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1980
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	79.079
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.01.1980
Date	
Data	
Seite	37-62
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 063

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.